

COMUNE DI BRINDISI

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N.
Data di Registrazione

3 23/01/2024

OGGETTO: ABBANDONO DIFFUSO ED INDISCRIMINATO DI RIFIUTI SU UN TERRENO NEI PRESSI DELLA S.P. N. 37. RIF. 63/AMB/2023.

IL SINDACO

PREMESSO

Con una segnalazione acquisita al prot. comunale n. 75425 del 04.07.2023, a seguito di un intervento per lo spegnimento di un focolare d'incendio di rifiuti, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi ha rilevato nell'area in oggetto la presenza di un significativo quantitativo di rifiuti (elettrodomestici, suppellettili e pannelli vari in legno).

A seguito di richiesta del Settore n. 6 del Comune di Brindisi, con nota prot. n. 91467 del 22.08.2023 il Comando di Polizia Locale di Brindisi – Nucleo Ecologia ed Ambiente ha trasmesso il Verbale di accertamento compiuto in data 16.08.2023 con il quale si rilevava sul terreno in questione la presenza diffusa di rifiuti vari (rifiuti plastici, bottiglie di vetro, pneumatici ed altri rifiuti indifferenziati), in aggiunta a quelli incendiati, rilevando inoltre la libera accessibilità all'area.

In base alle coordinate geografiche fornite dal Comando dei Vigili del Fuoco ed a seguito di accertamenti compiuti tramite il portale comunale *Brindisi Webgis*, i sopra richiamati rifiuti ricadono su un terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di Brindisi al --- omissis... ---.

Pertanto, con nota prot. n. 106674 del 05.10.2023 spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il Comune di Brindisi avviava nei confronti del suddetto soggetto un procedimento teso all'adozione di ordinanza sindacale di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. m. e ii., dando termine di dieci giorni per la presentazione di memorie e documenti.

Pur essendo stato consegnato il plico raccomandato in data 21.10.2023, non risulta che siano state presentate memorie e/o osservazioni da parte della destinataria dell'avvio del procedimento.

CONSIDERATO

In materia di inquinamento ambientale, l'art. 192 del D.Lgs. n. 152 e ss.mm. e ii. prevede, unitamente Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

ad una responsabilità di tipo commissivo a carico del responsabile dell'abbandono e del deposito dei rifiuti (tenuto alla rimozione degli stessi), anche una responsabilità solidale a carico del proprietario o di chi abbia a qualunque titolo la disponibilità dell'area interessata dai rifiuti, ove ad esso sia imputabile l'abbandono a titolo di dolo o colpa, come nel caso in questione.

Infatti, il terreno sopra individuato è stato oggetto di un deposito incontrollato di rifiuti/materiali di varia tipologia, rilevati sia dal Comando dei Vigili del Fuoco che dal Comando di Polizia Locale di Brindisi, rappresentando anche una situazione di potenziale pregiudizio per la salute pubblica, come dimostrato anche dall'incendio che ha interessato i medesimi rifiuti e che ha costretto il Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi ad intervenire urgentemente.

L'accertamento della responsabilità può essere fondato anche su ragionevoli presunzioni (*ex multis*, TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 19 aprile 2022, n. 349; Consiglio di Stato sez. V, 8 luglio 2019, n. 4781) o condivisibili massime d'esperienza (T.A.R. Campania Napoli sez. V, 13 dicembre 2019, n. 5938).

Pertanto, l'eterogeneità e la quantità di rifiuti abbandonati denotano una chiara trascuratezza ed un completo disinteresse nei confronti del bene di proprietà nonché una pluralità azioni di terzi tese all'abbandono di rifiuti della tipologia più varia: ciò lascia ragionevolmente presumere che, per tali ragioni, il terreno sia un sito considerato da terzi quale idoneo all'abbandono illecito di rifiuti tale da potersi trasformare in una potenziale discarica abusiva.

Inoltre, come si evince dalla documentazione fotografica dell'area in questione e come acclarato dall'Organo accertatore, la stessa è liberamente accessibile e, pertanto, l'assenza di qualsivoglia manufatto idoneo a scoraggiare l'azione illecita di terzi ha reso possibile attuare i molteplici abbandoni illeciti di rifiuti senza che la proprietaria del terreno abbia adottato alcuna condotta idonea ad evitare detta situazione.

Al riguardo, va richiamata la giurisprudenza amministrativa secondo cui il requisito della colpa postulato dall'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 ben può consistere nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele, anche di ordine civilistico, che l'ordinaria diligenza, accortezza ed attenzione suggeriscono per assicurare un'efficace protezione ambientale dell'area (Cfr. Cons. di Sato – Sez. IV 13/1/2010 n. 84; Cass. Sez. Un. 25/2/2009 n. 4472; TAR Trentino Alto Adige - Sez. I – 2/11/2011) (TAR, Sicilia, Palermo, sent. n. 2675 del 21.11.2016).

Inoltre, il TAR Piemonte, con la recente sentenza n. 612 del 14.06.2023, ha affermato che "le circostanze della mancata recinzione e la mancanza di qualsivoglia controllo consentono di ritenere sussistente nella fattispecie quella negligenza del proprietario cui attribuisce rilievo l'art. 192 d.lgs. n. 152/2006, essendo certamente ascrivibile allo stesso un onere di vigilare e di apprestare strumenti utili ad evitare che sull'area di proprietà fossero sversati e abbandonati rifiuti in quantità tale da costituire una seria minaccia per la salute pubblica."

VISTI

- l'art. 192 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e ss. mm. e ii., il quale prevede, unitamente ad una responsabilità di tipo commissivo a carico del responsabile dell'abbandono o del deposito dei rifiuti (tenuto alla rimozione dei rifiuti), una responsabilità solidale a carico del proprietario o di chi abbia a qualunque titolo la disponibilità dell'area interessata, ove ad esso sia imputabile l'abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa;
- Il vigente D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'Ordinanza sindacale n. 17 del 27/07/2015, recante "Manutenzione e pulizia delle aree e degli immobili privati in area urbana, per il decoro urbano e per l'igiene e la sanità pubblica";

ORDINA

- alla --- omissis... --
 - le seguenti attività con oneri a proprio carico:
 - 1. entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente Ordinanza, la rimozione completa dei rifiuti riversati nell'area indicata e ripristino dello stato dei luoghi;
 - 2. il conferimento ad impianto di recupero e/o di smaltimento regolarmente autorizzato dei rifiuti oggetto dell'abbandono, mediante impresa abilitata al trasporto;
 - 3. entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della presente Ordinanza, la presentazione al Settore n. 6 Ambiente e Igiene Urbana, Paesaggio e Demanio Costiero del Comune di Brindisi, della documentazione (Formulari di Identificazione dei Rifiuti) attestante la regolarità del trasporto, del conferimento e dello smaltimento di cui al precedente numero 2) nonché della documentazione fotografica del terreno a seguito della rimozione dei rifiuti.

DEMANDA

al Settore n. 6 Ambiente ed Igiene Urbana, Paesaggio e Demanio Costiero del Comune di Brindisi l'adozione dei consequenziali adempimenti di competenza;

al personale ispettivo del Comando di Polizia Locale di Brindisi, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza nonchè l'adozione degli eventuali provvedimenti, sanzioni e adempimenti di competenza.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Puglia nel termine di 60 giorni dalla ricezione della presente Ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla ricezione del presente atto;

che, in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza da parte del soggetto sopra indicato tenuto alla sua osservanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in suo danno ed al recupero nei suoi confronti delle somme anticipate da questa Amministrazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale nonché delle altre norme penali eventualmente applicabili al caso di specie.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia comunicata/notificata al soggetto sopra indicato tenuto alla sua osservanza ed esecuzione;

che la presente Ordinanza sia trasmessa anche a:

- Comando di Polizia Locale del Comune di Brindisi;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi.

IL SINDACO Giuseppe Marchionna